



## CORTE DEI CONTI

### **BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 100 TIROCINANTI AI SENSI DELL'ART. 25 BIS, COMMA 3, DELL'ALLEGATO 2 AL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174, INTRODOTTI DALL'ART. 95, COMMA 1, DEL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.**

Ai sensi dell'art. 25 *bis*, comma 3, dell'allegato 2 al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, e dell'art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, sulla base delle risorse disponibili, è indetta la procedura per la selezione di n. 100 tirocinanti da immettere presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e la Procura Generale, nonché presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure Regionali della Corte dei conti, a supporto dell'attività del Magistrato e dell'ufficio per il processo, come deliberato con decreto presidenziale n. 230/DECP/2021 del 6 novembre 2021.

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. E' indetta una procedura per la selezione di n. 100 laureati in giurisprudenza, ai fini dello svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica (tirocinio) presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e la Procura Generale, nonché presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure Regionali della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 25 *bis*, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e dell'art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente bando.

2. Sulla base delle risorse disponibili, il numero di borse di studio attribuibili è pari a 100, che saranno successivamente ripartite tra la sede centrale e le sedi regionali.

#### **Art. 2**

##### **Requisiti di partecipazione**

1. Per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;

- b) avere riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non avere ancora compiuto i trenta anni di età;
- d) non avere avuto, in precedenza, accesso a un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli Uffici requirenti di primo e secondo grado, gli Uffici e i Tribunali di sorveglianza e i Tribunali per i minorenni;
- e) possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) e lett. b), d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (già previsti dall'art. 42 *ter*, co. 2, lett. g, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), ossia non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

2. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertarne il perdurante possesso da parte di ciascun tirocinante.

3. È onere del candidato comunicare, a pena di decadenza, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato ai sensi del primo comma, lett. e), del presente articolo.

### **Art. 3**

#### **Criteri di preferenza ove non sia possibile ammettere tutti i richiedenti**

1. Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti i richiedenti muniti dei requisiti di cui all'art. 2, saranno applicati, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:
  - media più elevata negli esami indicati all'art. 2, lett. b);
  - punteggio di laurea più elevato;
  - minore età anagrafica.
2. A parità dei requisiti previsti dal primo comma, sarà attribuita preferenza a coloro che abbiano frequentato corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

### **Art. 4**

#### **Domanda di partecipazione**

1. La domanda per l'accesso al periodo di formazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 17.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie concorsi, Concorsi ed esami; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. La domanda per l'accesso al periodo di formazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato, devono registrarsi al Portale concorsi all'indirizzo <https://concorsi.corteconti.it> e seguire la procedura ivi indicata.

3. Gli aspiranti tirocinanti possono presentare la propria istanza di partecipazione a tale procedura selettiva per più sedi, indicando l'ordine di preferenza. Delle preferenze si terrà conto secondo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

## **Art. 5**

### **Graduatoria di accesso al periodo di formazione**

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, verrà redatta la graduatoria degli ammessi al periodo di formazione, secondo i criteri di cui all'art. 3.

2. La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet della Corte dei conti (<https://www.corteconti.it>), nella sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi tirocini", ove verrà resa nota anche la data di inizio del tirocinio.

3. Ai vincitori sarà data comunicazione dell'ammissione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda.

4. L'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata [tirocini.extracurricolari@corteconticert.it](mailto:tirocini.extracurricolari@corteconticert.it) entro 10 giorni dalla comunicazione di ammissione di cui al precedente comma.

5. I soggetti ammessi che non si presenteranno, senza giustificati motivi, alla data di inizio del periodo di formazione di cui al comma 2, saranno dichiarati decaduti e saranno sostituiti, mediante scorrimento della graduatoria e secondo l'ordine della stessa, con altri candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2.

## **Art. 6**

### **Commissione**

1. Con decreto del Segretario generale della Corte dei conti, sarà nominata un'apposita Commissione che avrà il compito di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente

bando, l'ammissibilità e la tempestività delle domande presentate e di applicare la valutazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 3 del bando, ove non sia possibile ammettere tutti i richiedenti.

2. La Commissione avrà il compito di redigere la graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando.

3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione sarà riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### **Art. 7**

##### **Durata e decorrenza del periodo di formazione**

1. Il periodo di formazione teorico-pratica ha la durata di 18 mesi, con decorrenza che verrà successivamente comunicata. I tirocinanti dovranno svolgere attività presso gli uffici di assegnazione per un minimo di 80 ore mensili, che dovranno essere attestate dal Magistrato Formatore.

2. Le assenze dei tirocinanti non possono superare la soglia del 20% delle ore di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di svolgimento del periodo di formazione**

1. I soggetti ammessi al periodo di formazione saranno affidati ad un Magistrato Formatore che abbia espresso la propria disponibilità ovvero, qualora sia necessario assicurare la continuità della formazione, a un Magistrato designato dal Vertice dell'Ufficio.

2. I soggetti di cui al precedente comma assisteranno e coadiuveranno il Magistrato nel compimento delle ordinarie attività.

3. Ai soggetti di cui al primo comma verranno fornite le dotazioni strumentali necessarie per svolgere le attività loro assegnate. I medesimi soggetti, in relazione ai compiti loro assegnati, potranno essere autorizzati ad accedere ai sistemi informatici della Corte dei conti, nonché alle relative banche dati e riceveranno l'assistenza tecnica necessaria.

4. L'attività dei soggetti ammessi al periodo di formazione si svolgerà sotto la guida e il controllo del Magistrato Formatore cui saranno assegnati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

5. I soggetti ammessi al periodo di formazione potranno avere accesso alle attività formative organizzate dalla Scuola di Alta formazione F. Staderini e alla Biblioteca Antonino de Stefano.

6. Il periodo di formazione di cui al presente bando potrà essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il tirocinante si impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo svolgimento delle surrichiamate attività.

7. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al Magistrato Formatore.

8. Qualora i soggetti ammessi al periodo di formazione risultino iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali, l'attività di formazione presso la Corte dei conti sarà condotta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di riferimento e con il Consiglio nazionale forense, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Vertice dell'Ufficio.

9. I soggetti ammessi al periodo di formazione avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al Collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo diversa disposizione del Giudice; non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'Avvocato presso il quale svolgono contestualmente il tirocinio per la pratica forense.

10. I soggetti di cui al precedente comma non potranno esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove il tirocinio si svolge, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Magistrato Formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

11. I soggetti di cui al comma 9 sono obbligati a comunicare immediatamente al Magistrato Formatore eventuali incompatibilità o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, rispetto ai compiti svolti nell'ambito del tirocinio.

## **Art. 9**

### **Esclusione di compensi e obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Corte dei conti**

1. Lo svolgimento del periodo di formazione di cui al presente bando non dà diritto ad alcun compenso (salva l'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 13 del presente bando) e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Corte dei conti.

## **Art. 10**

### **Copertura assicurativa**

1. I soggetti ammessi al periodo di formazione di cui al presente bando dovranno provvedere personalmente alla copertura assicurativa sia per malattie ed eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone e cose, mediante la stipula di due distinte polizze.

## **Art. 11**

### **Interruzione del periodo di formazione**

1. Il periodo di formazione potrà essere interrotto in ogni momento dal Vertice dell'ufficio, anche su proposta del Magistrato Formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ufficio e dell'ordine giudiziario.

## **Art. 12**

### **Esito ed effetti del periodo di formazione**

1. Al termine del periodo di formazione, il Magistrato Formatore redigerà una relazione sul relativo esito e la trasmetterà al Vertice dell'Ufficio, il quale provvederà all'attestazione.

2. L'esito positivo attestato ai sensi del comma precedente, produce gli effetti di cui ai commi dall'11 *bis* al 20 dell'art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69.

## **Art. 13**

### **Borse di studio**

1. Ai soggetti ammessi al periodo di formazione saranno attribuite delle borse di studio, ai sensi dei successivi commi.

2. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili.

3. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al periodo di *stage* effettivamente svolto, su base mensile.

4. Le borse di studio, previste ai sensi dell'art. 25 *bis*, co. 3, all. n. 2, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti, verranno imputate al cap. 4100, P.G. 01, del bilancio di assestamento 2021 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 2022 e 2023.

## Art. 14

### Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, in base a quanto previsto dal d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 è la Corte dei conti.

2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, è Dedagroup Public Services S.r.l., sulla base dell'atto di designazione del 16 febbraio 2021 (prot. Corte dei conti PRES. PRES. 0000484 del 16/02/2021).

3. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura di selezione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento).

4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura selettiva e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.

6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.

7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'Amministrazione può venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce "categorie particolari di dati personali" (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

8. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. Il Titolare del trattamento indica i seguenti contatti al quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), Via Antonio Baiamonti n. 25, 00195 (Tel.: (+39) 06.38761; PEC: [ufficio.gabinetto@corteconticert.it](mailto:ufficio.gabinetto@corteconticert.it)).


11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.

12. In relazione all'espletamento della procedura selettiva, il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è l'indirizzo di posta elettronica certificata [responsabile.protezione.dati@corteconticert.it](mailto:responsabile.protezione.dati@corteconticert.it)

13. Tale dato di contatto concerne le sole problematiche inerenti il trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Franco Massi*





# Fac simile

## DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA, PRESSO LE SEZIONI GIURISDIZIONALI, LE SEZIONI DI CONTROLLO E LA PROCURA GENERALE, E PRESSO LE SEZIONI GIURISDIZIONALI, LE SEZIONI DI CONTROLLO E LE PROCURE REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI

Alla Corte dei conti  
Via A. Baiamonti, 25  
00195- ROMA

Il/La sottoscritto/a

Mario Rossi

Visto il bando approvato con Decreto ... n. ... del ..., per 100 tirocini formativi pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Corte dei Conti

Chiede:

di poter partecipare alla selezione di cui al suddetto bando.

### DICHIARAZIONI

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, in cui incorre chi rende false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 47 e 49 del DPR 445/2000 dichiara:

#### Dati Utente Portale

Codice Fiscale RSSMRA80D05H501N Sesso M  
Nato a Roma il 05/04/1980  
Prov Nascita RM Stato Nascita IT  
Residente a Roma prov RM cap 00100  
Indirizzo Via dei Gelsi n 10  
Stato Residenza IT  
Tipo documento Carta d'Identità Num. 12345789 del 20/05/2016  
Rilasciato da Comune di Test  
E-mail test@test.it Pec pec@pec.it  
Telefono 0672222111 cellulare 3408975645

Inoltre intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

Si prega di verificare la correttezza dei dati utente sopra riportati, in caso di inesattezze invitiamo a salvare la bozza della domanda con l'apposito pulsante in fondo alla pagina e correggere i dati accedendo alla sezione "I TUOI DATI" nella pagina iniziale.

#### TITOLO DI STUDIO

Di essere laureato in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ed in particolare di aver conseguito la laurea

presso l'Università degli studi di\* Messina \_\_\_\_\_

in data\*

con il seguente punteggio finale (indicare l'eventuale lode conseguita)\*  ▼

Di aver riportato le seguenti votazioni agli esami di (indicare le eventuali lodi conseguite):

diritto costituzionale  ▼

diritto privato  ▼

diritto processuale civile  ▼

diritto commerciale  ▼

diritto penale  ▼

diritto processuale penale  ▼

diritto del lavoro  ▼

diritto amministrativo  ▼

- Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 116/2017 (già previsti dall'art. 42 ter, co. 2, lett. g, r.d. n. 12/1941), ossia di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
- Di non aver già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, presso altri Uffici giudiziari
- Il/La sottoscritto/a è altresì a conoscenza di quanto riportato nei seguenti punti (a,b,c,d,e):

a) Il periodo di formazione teorico-pratica avrà una durata complessiva di diciotto mesi e consisterà nelle attività previste dal Bando approvato con decreto ... n. ... , compresa la partecipazione all'ufficio del processo come disciplinato dall'art. 73, d.l. n. 69/2013, richiamato dall'art. 25 bis, comma 3, dell'allegato 2 al d.lgs. n. 174/2016.

b) Durante lo stage gli ammessi non potranno esercitare attività professionale innanzi alla Corte dei conti, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi alla causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Magistrato Formatore cui sono affidati durante lo stage o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

c) Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si volge di esercitare l'attività professionale innanzi al Magistrato Formatore; a tal fine, ove ammesso al tirocinio, si impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo svolgimento di dette attività.

d) Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Corte dei conti (salva la borsa di studio che sarà corrisposta ad ogni tirocinante ai sensi dell'art. 13 del bando di cui al decreto sopra richiamato).

e) Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Vertice Istituzionale della Corte dei conti, anche su proposta del Magistrato Formatore, per sopravvenute ragioni organizzative, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ufficio e dell'Ordine giudiziario.

Eventuali preferenze sulle regioni di assegnazione (nell'ordine desiderato)

Calabria, Sicilia

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, adeguato al d.lgs. n. 101/2018.